



COMUNE DI RIVAROLO MANTOVANO

Provincia di Mantova

Via Gonzaga, 39 Centr: 0376/99101 – Fax 0376/99102

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Delibera N° 42 del 11/05/2017

OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIANTE AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE CONSISTENTE NELL'ABROGAZIONE DEGLI ARTICOLI 6 COMMA 5, 7 E 8, RELATIVI ALL'ISTITUZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA EDILIZIA.

L'anno **2017**, addì **undici** del mese di **Maggio** alle ore **20:30**, presso la **sala Consiliare - Palazzo Comunale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

Intervengono i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
GALLI MASSIMILIANO	Sindaco	SI
CONSIGLIO MELANIA	Consigliere	SI
FEDERICI GABRIELE	Consigliere	SI
GORLA MARIELLA	Consigliere	SI
GORNI GIOVANNI	Consigliere	SI
ORLANDI GIROLAMO	Consigliere	SI
PAROLI GIANFRANCO	Consigliere	SI
SOANA MARCO	Consigliere	SI
MILANI RAFFAELE	Consigliere	SI
FAVAGROSSA SAURO	Consigliere	SI
MOLTENI ANDREA	Consigliere	SI

Presenti: 11 Assenti: 0

E' presente l'Assessore esterno Arch. Enrico Guarneri.

Partecipa all'adunanza, ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale **Cacioppo Dr. Andrea**.

il Sindaco, **Massimiliano Galli**, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento.

OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIANTE AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE CONSISTENTE NELL'ABROGAZIONE DEGLI ARTICOLI 6 COMMA 5, 7 E 8, RELATIVI ALL'ISTITUZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA EDILIZIA.

Sentita la relazione del Sindaco che illustra al Consiglio Comunale la proposta di eliminazione della Commissione Edilizia;

Sentito l'intervento del Consigliere Favagrossa : “ L'eliminazione della Commissione Edilizia è un fatto grave in quanto essendo una Commissione composta da tecnici che conoscono il territorio risulta essere molto utile ai Tecnici Comunali ed in particolar modo al nostro Tecnico che è in servizio per poche ore settimanali , per cui propongo di non eliminare l'articolo 6 ma di modificarlo semplicemente formalizzando la Commissione edilizia come un organo in aiuto o in supporto all'Ufficio Tecnico e alla Commissione per il paesaggio esprimendo un parere non vincolante e potrà far rilevare certe anomalie nelle pratiche edilizie specialmente quelle interessanti il centro storico visto che nell'ultimo periodo si è vista una trasformazione non conforme alle prescrizioni regolamentari “.

Il Sindaco puntualizza che in Commissione del Paesaggio è presente una figura professionale di Rivarolo Mantovano con ottime qualifiche accademiche e ottime capacità professionali che conosce bene il nostro territorio ed in particolar modo il nostro Centro Storico.

L'Assessore Guarneri : “ La Commissione Edilizia è un organo anacronistico risalente a quando le licenze venivano rilasciate dal Sindaco e come rilevato dal Sig. Sindaco che ha prospettato la necessità di semplificare le procedure ribadisco la necessità di eliminare la Commissione Edilizia “.

Terminati gli interventi.

Si fa rimando alla votazione come sotto riportata.

PREMESSO che il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", ha introdotto la discrezionalità dell'amministrazione comunale in merito al mantenimento o alla soppressione della Commissione edilizia (Art. 4, comma 2: "Nel caso in cui il Comune intenda istituire la Commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo");

VISTI gli articoli 6-5, 7 "Compiti e composizione della Commissione Edilizia" e 8 "Funzionamento della Commissione Edilizia" del Regolamento Edilizio Comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 71 del 15 ottobre 1982;

RISCONTRATA la natura consultiva della Commissione Edilizia così come introdotta dal succitato Regolamento Edilizio, che all'articolo 7.7 recita: "Il parere della Commissione

Edilizia, consultivo e non vincolante, viene espresso a maggioranza di voti dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente”;

VISTO l'articolo 7.1 del Regolamento Edilizio Comunale, che definisce le competenze della Commissione Edilizia:

“La Commissione Edilizia esprime un parere motivato:

- 1) Sulla trasformazione e la modifica degli strumenti attuativi del P.R.G.C.*
- 2) Sulle istanze di concessione edificatoria.*
- 3) Su tutto quanto possa interessare il decoro cittadino e su tutte le questioni che l'Amministrazione Comunale ritenga opportuno prospettare in particolare per quanto riguarda le autorizzazioni di cui ai punti 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 7 dell'Art. 3”.*

DATO ATTO che presso il Comune di Rivarolo Mantovano opera da anni un'area tecnica, con relativo Responsabile, detentore di Posizione Organizzativa e che tale dotazione è stata confermata dal nuovo funzionigramma approvato con Delibera di Giunta n° 23 del 16 febbraio 2017;

VISTO l'articolo 146, comma 6 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42 “Codice dei Beni Culturali ...” secondo il quale gli enti locali titolari delle funzioni paesaggistiche devono provvedere all'istituzione e nomina della Commissione per il Paesaggio ed alla assunzione di misure organizzative atte a garantire l'istruttoria degli aspetti paesaggistici distinta da quelli edilizio-urbanistici;

DATO ATTO che sul territorio comunale di Rivarolo Mantovano, a partire dall'anno 2015 opera la Commissione per il Paesaggio, istituita con Delibera dell'Assemblea dell'Unione di Comuni Lombarda Foedus, n° 9 del 30 aprile 2015, regolarmente autorizzata dalla Regione Lombardia, attualmente competente per i territori comunali di Bozzolo, Casteldidone, Rivarolo del Re, Rivarolo Mantovano, San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Solarolo Rainerio, Spineda e Voltido;

CONSIDERATE le finalità dettate dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, che all'Art. 1 “Principi generali dell'attività amministrativa”, prevede quanto segue:

- 1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.*
(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, legge n. 15 del 2005 poi dall'art. 7, comma 1, legge n. 69 del 2009)
- 1. bis La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.*
(comma introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b), legge n. 15 del 2005)
- 1. ter I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge.*

(comma introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b), legge n. 15 del 2005, poi così modificato dall'art. 1, comma 37, legge n. 190 del 2012)

2. **La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.**

RITENUTO, alla luce dell'organizzazione dell'Area Tecnica sezione Urbanistica / Edilizia Privata e della competenza della Commissione per il Paesaggio, che la Commissione Consultiva Edilizia non abbia una esclusiva funzione e finalità, ma che, al contrario, i suoi compiti siano sovrapposti a quelli specifici del Responsabile d'area, per le questioni normative tecniche e della Commissione per il Paesaggio, per le questioni più discrezionali di carattere ambientale e paesaggistico;

RITENUTO quindi che la Commissione Edilizia, per le modalità di convocazione e le procedure che queste comportano, possa appesantire il procedimento amministrativo istruttorio delle Istanze di natura edilizia e urbanistica, contrario al principio di semplificazione e snellimento dettato dall'articolo 1 della Legge 241/1990 sopra riportato;

VISTO l'articolo 29 "Procedura di approvazione del regolamento edilizio" della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, "Legge per il governo del territorio", che prevede l'approvazione del Regolamento Edilizio, da parte del Consiglio Comunale, secondo la procedura di approvazione dei piani attuativi del PGT prevista dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 14 e previa acquisizione del parere sulle norme di carattere igienico-sanitario da parte dell'ASL.

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 14 commi 2, 3 e 4 della Legge Regionale 12/2005, la procedura di attuazione dei piani attuativi del PGT conformi allo strumento urbanistico generale:

2. La deliberazione di adozione è depositata per quindici giorni consecutivi nella segreteria comunale, unitamente a tutti gli elaborati; gli atti sono altresì pubblicati nel sito informatico dell'amministrazione comunale; del deposito e della pubblicazione nel sito informatico dell'amministrazione comunale è data comunicazione al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio.
3. Durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti depositati e, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito, può presentare osservazioni.
4. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, la giunta comunale approva il piano attuativo decidendo nel contempo sulle osservazioni presentate.

CONSIDERATO che la proposta di variante in trattazione non riguarda norme di carattere igienico-sanitario e che, pertanto, non risulta necessario acquisire un parere igienico-sanitario da parte dell'ATS (ex ASL);

ACQUISITO il parere espresso dal Responsabile dell'Area Urbanistica ed Edilizia in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri presenti e votanti: n. 11
Con voti resi per alzata di mano:

Favorevoli: n.8
Contrari: n. 3 (Milani, Favagrossa, Molteni)
Astenuiti -

DELIBERA

- 1) DI ADOTTARE la variante al Regolamento Edilizio Comunale che prevede l'abrogazione degli articoli 6 comma 5, 7 e 8 riguardanti la costituzione e il funzionamento della Commissione Edilizia Comunale;
- 2) DI DISPORRE:
 - Il deposito per quindici giorni consecutivi nella segreteria comunale, del verbale della presente deliberazione, unitamente al testo degli articoli 7 e 8, oggetto di abrogazione;
 - La pubblicazione degli atti nel sito informatico dell'amministrazione comunale;
 - La comunicazione al pubblico mediante l'affissione all'Albo Pretorio on line dell'avviso del deposito e della pubblicazione nel sito informatico dell'amministrazione comunale;
- 3) DI PREVEDERE che durante il periodo di pubblicazione, chiunque abbia facoltà di prendere visione degli atti depositati e che, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito, chiunque possa presentare osservazioni;
- 4) DI PREVEDERE l'approvazione della variante al Regolamento Edilizio di che trattasi e la contestuale decisione in merito alle eventuali osservazioni pervenute in successiva seduta entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni.

Successivamente con votazione:

Consiglieri presenti e votanti: n. 11

Con voti resi per alzata di mano:

Favorevoli: n.8
Contrari: n. 3 (Milani, Favagrossa, Molteni)
Astenuiti -

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

ai sensi dell'art. 134,4°c. del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIANTE AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE CONSISTENTE NELL'ABROGAZIONE DEGLI ARTICOLI 6 COMMA 5, 7 E 8, RELATIVI ALL'ISTITUZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA EDILIZIA.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico della proposta di deliberazione in oggetto.

Rivarolo Mantovano,
11/05/2017

Il Responsabile Area Urbanistica Ed Edilizia

F.to Arch. Martino Zurra

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Massimiliano Galli

Il Segretario Comunale
F.to Cacioppo Dr. Andrea

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta: che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito Web istituzionale – Albo Pretorio on line del comune il 19/05/2017 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Rivarolo Mantovano, 19/05/2017

Il Segretario Comunale
F.to Cacioppo Dr. Andrea

ESECUTIVITA'

La presenta deliberazione è divenuta esecutiva il 19/05/2017 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Cacioppo Dr. Andrea

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Rivarolo Mantovano, 19/05/2017

Il Segretario Comunale
Cacioppo Dr. Andrea

- 6.1. All'atto della presentazione della domanda e dei relativi allegati viene rilasciata al richiedente una ricevuta comprovante la data della presentazione.
- 6.2. I progetti presentati sono preventivamente esaminati dallo Ufficio Tecnico Comunale e dall'Ufficiale Sanitario; qualora il Progetto risulti incompleto, e non rispondente alle prescrizioni del presente Regolamento e del Piano Regolatore Generale, agli interessati viene notificato l'invito a ripresentare il progetto debitamente regolarizzato; tale notifica interrompe il termine di giorni 60 di cui al 6° comma dell'Art.31 della Legge 17/8/1942 n. 1150.
- 6.3. Qualora l'edificio progettato rivesta particolare importanza e richieda, per una chiara valutazione degli elementi che lo costituiscono, una documentazione più ampia, il Sindaco può richiedere ulteriori disegni, fotografie, plastici ed altre, nonché tutti i dati ritenuti necessari per un adeguato giudizio sulla nuova opera.
- 6.4. L'Amministrazione Comunale può, in casi particolari, richiedere che la progettazione interessi anche altri edifici sottogiacenti al fine di esaminare rapporti di relazione di particolare interesse urbanistico.
- 6.5. L'Ufficio Tecnico Comunale deve redigere un rapporto, da presentare alla Commissione Edilizia, sulla conformità del progetto al R.E. ed altre disposizioni regolamentari vigenti.

COMPITI E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

ART. 7

7.1. La Commissione Edilizia esprime un parere motivato:

- 1) Sulla trasformazione e la modifica degli strumenti attuati vi del P.R.G.C.
- 2) Sulle istanze di concessione edificatoria.
- 3) Su tutto quanto possa interessare il decoro cittadino, e su tutte le questioni che l'Amministrazione Comunale ritenga opportuno prospetterle in particolare per quanto riguarda le autorizzazioni di cui ai punti 1/2/3/4/6/7 dell'Art. 3.

7.2. La Commissione Edilizia é formata da undici membri, di cui tre di diritto:

- Il Sindaco; l'Ufficiale Sanitario, L'Assessore ai LL.PP.

Sono membri elettivi:

- n.2 Consiglieri Comunali di cui uno della minoranza.

- n.4 esperti del settore edilizio dei beni ambientali (studiosi qualificati, imprenditori edili, geometri, architetti, ingegneri, ecc.) nonché 2 abitanti residenti; di questi 6 membri uno viene designato dalla minoranza.

Tali membri, sempre rieleggibili, sono eletti dal Consiglio Comunale; durano in carica per cinque anni decadendo, in ogni caso, con la scadenza del Consiglio Comunale che l'ha eletta;

7.3. Funge da Presidente della Commissione il Sindaco, che può farsi sostituire da un Assessore delegato. Funge da Segretario, senza diritto di voto, il Segretario Comunale ed altro dipendente Comunale.

Per l'istruttoria delle istanze, ai lavori della Commissione partecipa il Tecnico Comunale, ma senza diritto di voto.

7.4. Per questioni di particolare importanza, il Sindaco può chiamare persone particolarmente esperte con funzione esclusivamente consultiva della Commissione. Tali persone non devono essere presenti alla discussione ed alla votazione della Commissione sugli Argomenti trattati.

7.5. Il Sindaco ha pure la facoltà di convocare dinanzi alla Commissione i progettisti ed i Committenti al fine di meglio illustrare i progetti presentati.

7.6. Il parere della Commissione edilizia ha natura obbligatoria.

7.7. Il parere della Commissione Edilizia, consultivo e non vincolante, viene espresso a maggioranza di voti dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7.8. Eventuali decisioni del Sindaco difformi dai voti della Commissione Edilizia devono essere motivate.

7.9. Per i membri della Commissione Edilizia valgono, in materia di incompatibilità, le stesse norme in vigore per i membri della Giunta Comunale e quelle richiamate dalla Circolare Ministeriale 5/9/1966 n. 3968 che vieta l'inclusione, tra i componenti la Commissione Edilizia, di rappresentanti di Organi Statali.

SOTTOCOMMISSIONE EDILIZIA AI BENI AMBIENTALI
COMPITI, COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO

ART. 7b

- 7b.1. Al fine di tutelare con particolare attenzione le aree, gli elementi e gli immobili in possesso di particolare interesse, storico, artistico e/o ambientale é istituita, nell'ambito della Commissione Edilizia, di cui al precedente Art.7a, la sottocommissione ai beni ambientali.
- 7b.2. La sottocommissione esprime parere motivato sulle richieste di concessione e/o di autorizzazione ad eseguire interventi sui seguenti elementi:
- a - Monumenti e siti archeologici vincolati ai sensi della Legge 1089/39.
 - b - Altri edifici di particolare interesse per la storia e la cultura locali.
 - c - Aree interessate da agglomerati urbani o rurali che rivestano carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale (zone:A - A/e - e2).
 - d - Aree soggette al vincolo paesaggistico ai sensi della Legge 1497/39.
 - e - Aree soggette ai vincoli di cui agli Artt. 39 e 43 della L.R. n. 51/75.
 - f - Altre aree che presentano valori ambientali e paesaggi stici di particolare interesse.
 - g - Aree soggette a vincoli di tutela naturalistica ai sensi delle leggi regionali sui parchi e le riserve naturali, biotipi, ecc.
 - h - Altri luoghi di particolare interesse naturalistico.
- 7b.3. La sottocommissione é composta da quattro membri complessi vi; é presieduta dal Sindaco o da un Assessore delegato ed é integrata da altri tre membri scelti nell'ambito di quelli elettivi appartenenti alla Commissione Edilizia. Per l'istruttoria delle istanze, ai lavori della sottocommissione partecipa il Tecnico Comunale, fungendo anche da segretario per la stesura del verbale, ma senza diritto di voto.
- Il Sindaco può chiamare a partecipare ai lavori della sottocommissione, ma senza diritto di voto, anche altre persone particolarmente esperte in determinati settori; tali persone non possono, tuttavia, essere presenti alle votazioni su gli argomenti trattati.

7b.4. Per gli argomenti interessati il parere, verbalizzato e sottoscritto dalla sottocommissione, costituisce fatto preliminare e obbligatorio al successivo e definitivo esame e parere della Commissione Edilizia di cui all'Art.7a; esso costituisce, tuttavia, parte integrante del verbale della Commissione edilizia, che viene portata a conoscenza del parere della sottocommissione prima della trattazione degli argomenti interessati.

7b.5. I membri della sottocommissione vengono designati dalla Giunta Comunale seguendo il criterio della qualificazione ed esperienza personale nell'ambito dei beni ambientali (Art.7b.2).

Non possono appartenere alla sottocommissione persone, con diritto di voto, che svolgono attività libera professionale od autonoma nel settore agricolo o edilizio, nell'ambito del Comune e/o in quelli confinanti.

7b.6. La sottocommissione si riunisce dietro convocazione del Sindaco ogni qualvolta si renda necessario.

Perché le riunioni siano valide devono essere presenti almeno tre membri.

I membri assenti ingiustificabili alle riunioni per più di tre volte, possono essere dichiarati decaduti e sostituiti. I membri interessati personalmente alla trattazione degli argomenti devono uscire dall'ambiente ove si procede alla discussione di tali argomenti; l'"uscita" deve essere verbalizzata.

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

ART. 8

- 8.1. La Commissione si riunisce, dietro convocazione del Sindaco, almeno una volta al mese in via ordinaria ed in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessario.
- 8.2. Perché le riunioni della Commissione siano valide devono essere presenti almeno sei membri.
- 8.3. La convocazione può essere fatta anche su richiesta scritta di cinque membri e va effettuata con invito a mezzo raccomandata o lettera semplice da recapitarsi almeno tre giorni prima della riunione.
- 8.4. I membri assenti ingiustificati alle adunanze per più di tre volte consecutive, possono essere dichiarati decaduti.
- 8.5. I pareri espressi dai membri della Commissione e le deliberazioni, sono riportate nell'apposito registro ed il verbale è letto ~~almeno~~ nella ~~adunanza~~ ~~successiva~~ prima che venga firmato dal Presidente, dal Segretario e da ogni membro della Commissione Edilizia.
- 8.6. I membri interessati personalmente alla trattazione di argomenti posti all'ordine del giorno, devono dichiararlo e devono uscire dall'ambiente ove si procede alla discussione di tali argomenti; tale "uscita" e l'astensione dalla discussione devono essere verbalizzate.